

Spettabile

**Ordine degli architetti P.P.C.
Della Provincia di Udine**

Via Paolo Canciani, 19
33100 Udine (UD)

via PEC: oappc.udine@archiworldpec.it

e p.c.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
Via Giulia, n.75/1
34126 TRIESTE

via PEC: territorio@certregione.fvg.it
alla c.a. **Dott. Marco Padrini**

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione, definitiva ed esecutiva per la riqualificazione paesaggistica dell'area degli impianti del Monte Lussari, nel polo sciistico e comune di Tarvisio (UD).

CUP: D84E21002300002 - CIG: 9103597DE3

Riscontriamo la Vs nota di data 24/03/2022 e prot. 20822/G, assunta al protocollo dell'Ente con il n° 2950 il 25/03/2022, evidenziando che le tempistiche di gara (pubblicazione bando in data 25/02/2022 con scadenza offerte prevista alle ore 12:00 del 28/03/2022) poco si conciliano ad un recepimento delle vostre osservazioni ed ipotetica contestuale rettifica dei termini di scadenza comportando, come conseguenza diretta, un ritardo nell'attuazione dell'opera.

Il progetto risulta finanziato da fondi regionali conformati ad un programma attuativo particolarmente puntuale che ci sconsiglia di fatto di definire ritardi legati alla procedura in oggetto, pena la perdita dei fondi stessi.

Considerando che le osservazioni risultano solo in parte condivisibili e recepibili (a seguire vi illustriamo puntualmente le nostre deduzioni) e, che qualora ciò avvenisse, il valore complessivo del bando non varierebbe in maniera significativa rispetto a quello posto a base di gara.

Ci preme sottolineare in ogni caso che il recepimento delle modifiche, a nostro avviso, non costituisce elemento di trasformazione radicale dei contenuti del bando stesso e, al tempo stesso, si evidenzia che un eventuale ritardo nella procedura rappresenterebbe elemento di contrasto con le disposizioni normative (anche delle prerogative PNRR ad es.) rispetto alla celerità nelle procedure e nell'attuazione dei progetti d'interesse pubblico.

In merito alle vostre osservazioni segnaliamo quanto segue:

- *alloggio personale e deposito mezzi: categoria errata no E.06 ma E.20;*

L'individuazione della categoria dell'opera è stata determinata quale prerogativa di competenza del RUP fatta, nello specifico, considerando l'intervento come un'opera nuova e non un intervento riconducibile alla categoria E.20 (*Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti*) valutandolo, tra l'altro, un intervento di non particolare rilevanza architettonica nonché di complessità costruttiva;

- *pista da sci in categoria V.02: vista la complessità forse sarebbe più opportuna la V.03;*

Anche in questo caso la categoria dell'opera è stata determinata quale prerogativa di competenza del RUP che, nello specifico, è stata fatta sulla scorta della ventennale esperienza in materia, considerando inoltre l'intervento di modesta rilevanza costruttiva laddove non sono prevedibili opere di particolare complessità tali da giustificare una categoria maggiore. Oltre a ciò, le competenze specifiche in materia della stazione appaltante, rappresentano un elemento tangibile ed estremamente competente di supporto alla progettazione che potranno contribuire a contenere l'impegno da proferire dall'OE per l'espletamento dell'incarico;

- *considerato che l'intervento riguardante il mascheramento della TC e demolizione Misconca è stato considerato in categoria E.21 nel gruppo di lavoro andrà espressamente prevista la figura dell'architetto;*

La figura dell'architetto è stata prevista nelle competenze specifiche del gruppo di lavoro, anche se non espressamente indicato come figura professionale indispensabile.

Si consideri che l'intervento ricade all'interno di aree vincolate paesaggisticamente (art. 136 e art. 142 del D. Lgs. 42/2004) ma l'edificio oggetto d'intervento non è vincolato per rientrare fra gli interventi di ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 laddove la DL deve essere ad appannaggio dell'Architetto, oltre alla DL, per beni soggetti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004, che deve essere svolta da Architetto.

In ogni caso laddove si verificasse l'assenza nel gruppo di lavoro di un architetto, ipotesi plausibile ma non certa, all'interno della struttura tecnica di PromoTurismoFVG esistono figure professionali (Architetti) che possono sopperire professionalmente a tale carenza di ruolo per attività di supporto alla progettazione che lo richiedano.

- *l'intervento riguardante il mascheramento della TC e demolizione Misconca è stato considerato esclusivamente nella categoria Edilizia;*

Anche in questo caso la categoria dell'opera è stata determinata quale prerogativa di competenza del RUP che, nello specifico, ha valutato che l'opera in sé non necessita di altre categorie oltre a quella prevista;

- *le prestazioni specialistiche per alloggio personale e deposito mezzi devono essere applicate a TUTTE le categorie d'opera (QbII.07 - QbII.09 - QbII.12 - QbII.13 - QbII.18 - QbII.19 - QbII.20 - QbII.21);*

Rispetto a questo specifico quesito si rappresenta che solo alcune prestazioni specialistiche possono essere estese a tutte le categorie. L'estensione non costituisce una modifica sostanziale al valore di gara; la ricomprensione di alcune attività specialistiche per alcune categorie che risultano non correttamente coperte si ritiene possano essere assorbite nell'ambito della rideterminazione del corrispettivo a consuntivo considerando l'opera nella sua interezza, richiamando a tal proposito quanto evidenziato nel disciplinare di gara pag. 3: *"le soluzioni progettuali che deriveranno dall'incarico di cui al presente disciplinare potranno essere parzialmente diverse da quelle richiamate nelle prime indicazioni messe a disposizione dei concorrenti, anche in base alle indicazioni che verranno date successivamente dalla Stazione Appaltante e dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari"*.

Inoltre si richiama quanto riportato di seguito, sempre nel disciplinare di gara: *"L'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione definitiva e alla progettazione esecutiva verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto."*

Alla luce delle prerogative richiamate si può ritenere ampiamente di poter, in fase di consuntivo, assorbire eventuali prestazioni professionali non previste dal bando ma ricopribili nelle competenze professionali richieste.

- *riduzione non motivata di spese e oneri accessori;*

Si rappresenta che la disponibilità fornita dalla stazione appaltante di accedere ai luoghi mediante l'impianto funiviario riduce notevolmente i tempi ed i costi di viaggio dei sopralluoghi.

Inoltre in considerazione dell'abbondante materiale storico e documentale a disposizione della stazione appaltante, che è in grado di rendere disponibile all'aggiudicatario (come ad es. documentazione storica, documentazione e nozioni paesaggistiche, ecc.) oltre alla conoscenza nel dettaglio delle esigenze prevedibili degli interventi (conoscenze tecniche e/o funzionali), rappresenta un valido supporto a favorire le riunioni in remoto limitando all'essenziale le necessità di trasferimenti sul luogo.

- *nello schema di contratto manca la D.L. e il riferimento (presente nel bando di gara) che il compenso da corrispondere andrà rideterminato a consuntivo.*

L'osservazione è corretta ma, considerando che il contratto posto a base di gara si può configurare quale bozza di riferimento, e che gli elementi riconducibili all'attività di DL, già ricompresi nelle previsioni di parcella e nel riepilogo prestazioni del disciplinare di gara, sarà ricompreso nella documentazione contrattuale da sottoscrivere. Peraltro, in merito alla mancanza di riferimento nel disciplinare di gara dell'attività di DL e PSE è stato pubblicato un chiarimento sul portale di eAppaltiFVG visibile a tutti gli operatori;

- *NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV);*

Si rileva che la linea guida da Voi richiamata riporta testualmente, in merito all'adozione delle soglie di sbarramento, "...dovrà essere valutata l'opportunità di adottare...".

Stante le caratteristiche dell'affidamento è stata valutata l'inopportunità di adottare tale criterio.

Ringraziando per la disponibilità manifestata e con l'augurio di aver soddisfatto ogni rilievo in merito al bando, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

PromoTurismoFVG
Il Responsabile del Procedimento
per. ind. Marco Cumin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue:

Ufficio competente in merito al procedimento: Servizio gestione e sviluppo patrimonio

Responsabile del procedimento: per. ind. Marco Cumin

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Marco Tamburini tel: 0431 387152 - mail: marco.tamburini@promoturismo.fvg.it